

REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

recante fissazione, per il 2006, dei massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico, delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie e dei massimali per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, nonché modifica del precitato regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zionali indicati nell'allegato VIII del medesimo regolamento, senza tuttavia modificare gli importi globali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾ in particolare l'articolo 41, paragrafi 1 e 1 bis, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 71, paragrafo 2, l'articolo 110 *decies*, paragrafi 3 e 4, l'articolo 110 *terdecies*, paragrafo 1, l'articolo 143 ter, paragrafo 3, l'articolo 145, lettera i), e l'articolo 155,

(4) È opportuno modificare i massimali indicati nell'allegato VII, parte K, punto 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto altresì dei quantitativi compresi nella quota zucchero e nella quota sciroppo di inulina che sono stati prodotti in uno Stato membro utilizzando barbabietola e cicoria coltivate in un altro Stato membro nel corso delle campagne 2000/2001-2005/2006. Occorre modificare di conseguenza i massimali nazionali indicati negli allegati VIII e VIII bis del suddetto regolamento.

considerando quanto segue:

(5) Per gli Stati membri che applicano nel 2006 il regime di pagamento unico previsto dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2006 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 del medesimo regolamento, alle condizioni previste nella sezione 2 del titolo suddetto.

(1) Per gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse in conformità dell'articolo 145, lettera i), del medesimo regolamento, è opportuno rivedere i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII dello stesso.

(6) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2006 dell'opzione prevista dall'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2006 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

(2) Il contributo della Comunità al finanziamento dei programmi di sostegno delle misure specifiche a favore delle produzioni animali nelle regioni ultraperiferiche è previsto, a decorrere dall'anno 2006, dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (?). È quindi necessario che gli Stati membri interessati deducano dai massimali nazionali indicati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 l'importo di tale contributo corrispondente alle suddette misure specifiche inizialmente incluse nel precitato allegato VIII.

(7) Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio previsto dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2006 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti elencati nell'allegato VI del medesimo regolamento.

(3) È opportuno modificare i massimali nazionali indicati nell'allegato VII, parte K, punto 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto dei dati più recenti relativi alla cicoria, e modificare di conseguenza i massimali na-

(8) È opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 *decies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione del valore del coefficiente di cui all'allegato VII, parte H, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati, e rivedere di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII del medesimo regolamento. Nessun importo deve essere stabilito per gli Stati membri che hanno deciso di fissare a 1 il coefficiente di cui all'allegato VII, parte H.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).

⁽²⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).